

LEGGE 15 OTTOBRE 1981, n. 590 (GU n. 288 del 20/10/1981)
NUOVE NORME PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ART. 1.

PRESSO LA TESORERIA CENTRALE È APERTO UN CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO DENOMINATO FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE INTESATTO AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, AL QUALE VIENE ATTRIBUITA DA PARTE DEL MINISTERO DEL TESORO LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DI 275 MILIARDI PER L'ANNO 1981, E DI 400 MILIARDI PER CIASCUNO DEGLI ANNI SUCCESSIVI.

DA TALE CONTO SONO PRELEVATE LE SOMME OCCORRENTI PER CONSENTIRE CHE LE REGIONI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI O DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI CARATTERE ECCEZIONALE, I CUI EFFETTI ABBIANO INCISO SULLE STRUTTURE O ABBIANO COMPROMESSO I BILANCI ECONOMICI DELLE AZIENDE AGRICOLE, ADOTTINO LE SEGUENTI MISURE:

a) A TITOLO DI PRONTO INTERVENTO:

1) EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A PARZIALE COPERTURA DEL DANNO, PREFERENZIALMENTE A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI SINGOLI O ASSOCIATI, CHE ABBIANO SUBITO GRAVI DANNI E SI TROVINO IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI BISOGNO PER LA RIPRESA PRODUTTIVA DELLE PROPRIE AZIENDE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE SPESE NECESSARIE PER ATTENUARE I DANNI AI PRODOTTI IN SPECIE A QUELLE RELATIVE AL TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE;

2) L'ANTICIPAZIONE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE;

b) LA RICOSTITUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE, COMPRESO IL LAVORO DEL COLTIVATORE, CHE NON TROVINO REINTEGRAZIONE O COMPENSO PER EFFETTO DELLA PERDITA DELLA PRODUZIONE, RIFERITA A QUALSIASI ORDINAMENTO CULTURALE, MEDIANTE ABBUONO DI QUOTA PARTE DEL CAPITALE MUTUATO NEI LIMITI E CON LE MODALITÀ DELL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917 , CONVERTITO NELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1968, N. 1088, SALVA LA EROGAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 PRECITATO, DI CONTRIBUTO FINO A L. 1.500.000 A FAVORE DELLE AZIENDE CHE ABBIANO SUBITO DANNI NON INFERIORI AL 35 PER CENTO DELLA PRODUZIONE LORDA GLOBALE, ESCLUSA QUELLA ZOOTECNICA NONCHÉ FINO A LIRE 5 MILIONI A FAVORE DELLE AZIENDE A COLTURA SPECIALIZZATA PROTETTA;

c) LA PROVVISATA DEI CAPITALI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 , AL TASSO AGEVOLATO DEL 4,50 PER CENTO, RIDUCIBILE AL 4 PER CENTO PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E COMPARTICIPANTI, SINGOLI OD ASSOCIATI, QUANDO IL DANNO NON È INFERIORE

AL 35 PER CENTO DELLA PRODUZIONE LORDA GLOBALE, ESCLUSA QUELLA ZOOTECNICA;

d) LA RICOSTRUZIONE O RIPRISTINO DELLE STRUTTURE FONDARIE AZIENDALI, MEDIANTE EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL' ARTICOLO 1, PRIMO E ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739 ;

e) IL PAGAMENTO DEI COMPENSI INTEGRATIVI PER I PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTILLAZIONE.

LE REGIONI, COMPATIBILMENTE CON LE FINALITÀ PRIMARIE DELLA PRESENTE LEGGE, POSSONO ADOTTARE MISURE VOLTE:

a) AL RIPRISTINO DELLE STRADE INTERPODERALI, DELLE OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NONCHÉ DELLE RETI IDRAULICHE E DEGLI IMPIANTI IRRIGUI, ANCORCHÈ NON RICADENTI IN COMPRESORI DI BONIFICA CON ONERE DELLA SPESA A TOTALE CARICO DEL FONDO;

b) AL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E DI BONIFICA MONTANA, CON ONERE DELLA SPESA A TOTALE CARICO DEL FONDO, IVI COMPRESI I LAVORI DIRETTI ALLA MIGLIORE EFFICIENZA DELLE OPERE DA RIPRISTINARE.

LE SOMME PRELEVATE DAL FONDO SONO REINTEGRATE DAL MINISTERO DEL TESORO PER CIASCUNO DEGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1981 FINO A RAGGIUNGERE LA DOTAZIONE DI 400 MILIARDI DI LIRE.

ART. 2.

NELL'AMBITO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO È AUTORIZZATA PER L'ANNO 1981 LA SPESA DI LIRE 60 MILIARDI E DI LIRE 70 MILIARDI A PARTIRE DAL 1982, PER LA EROGAZIONE, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 10 , DEL CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATO ALLA DOTAZIONE DELLE CASSE SOCIALI, COSTITUITE DAGLI ORGANISMI ABILITATI AI SENSI DELLA PRESENTE LEGGE, PER FRONTEGGIARE LE SPESE DELLE AZIONI DI DIFESA ATTIVA E PASSIVA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE INTENSIVE.

CON LEGGE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SARÀ ANNUALMENTE DETERMINATA LA SPESA PER GLI ANNI SUCCESSIVI, CHE SARÀ ISCRITTA NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

ART. 3.

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, UDITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE INTERREGIONALE DI CUI ALL' ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 , DISPONE CON PROPRIO DECRETO, ENTRO IL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO ED IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO, IL PRELEVAMENTO DAL FONDO ED IL RIPARTO DELLE SOMME DA DESTINARE AGLI INTERVENTI INDICATI NELL' ARTICOLO 1 , SULLA BASE DELLE RICHIESTE DI SPESA DELLE REGIONI.

LA PRIMA ED, EVENTUALMENTE, LA SECONDA ANNUALITÀ RELATIVE AI CONTRIBUTI DIPENDENTI DALLE RICHIAMATE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE FANNO CARICO ALLA SOMMA DA PRELEVARSI DAL FONDO AI SENSI DEI PRECEDENTI COMMI. LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ SONO ISCRITTE, PER CIASCUN ANNO, NELLO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

PER OGNI VARIETÀ DI PRODOTTO ED IN RELAZIONE AI DIVERSI TIPI DI IMPIANTO E PER ZONE OMOGENEE, IL MINISTRO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE PROVVEDE OGNI ANNO, CON APPOSITO DECRETO, PREVIA CONSULTAZIONE DELLE REGIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA, ALLA REVISIONE DEI PARAMETRI DI RICOSTRUZIONE DEI CAPITALI DI CONDUZIONE, ALLA DETERMINAZIONE DELL'ELENCO DELLE COLTURE AGRICOLE INTENSIVE E DELLE COLTURE PREGIATE, ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA A), PUNTO 1, DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 4.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, PREVIO ACCERTAMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI, DICHIARA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DELLE REGIONI INTERESSATE, L'ESISTENZA DI ECCEZIONALE CALAMITÀ O AVVERSITÀ ATMOSFERICA, AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL QUARTO COMMA DELL'ARTICOLO 70 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616.

ART. 5.

I SOGGETTI TITOLARI DI AZIENDE AGRICOLE CON MANO DI OPERA DIPENDENTE, AMMESSI ALLE PROVVIDENZE DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DELL'ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE, HANNO DIRITTO, SU RICHIESTA, AD OTTENERE LA DILAZIONE QUINQUENNALE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI RIFERENTISI ALL'ANNO IN CUI SI VERIFICA L'EVENTO CALAMITOSO.

ART. 6.

AGLI AFFITTUARI, AI MEZZADRI, AI COLONI ED AI COMPARTICIPANTI CHE NE FACCIANO DOCUMENTATA RICHIESTA SONO DIRETTAMENTE CORRISPOSTI I BENEFICI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 7.

LA VALUTAZIONE DEI DANNI SUBITI DAI PRODUTTORI AGRICOLI, GLI ELENCHI NOMINATIVI DEI DANNEGGIATI, L'ENTITÀ DEI PRESTITI COMUNQUE CONCESSI E DEI CONCORSI STATALI COMUNQUE LIQUIDATI SONO OBBLIGATORIAMENTE ESPOSTI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, PER LA DURATA DI 15 GIORNI.

ART. 8.

LE OPERAZIONI DI PRESTITO E DI MUTUO CONTEMPLATE DALLA PRESENTE LEGGE E DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE DISCIPLINANO GLI INTERVENTI DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA, DI CUI ALLO ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, QUANDO CONCESSE A FAVORE DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI, COMPARTICIPANTI, AFFITTUARI ED ENFITEUTI COLTIVATORI DIRETTI, SINGOLI OD

ASSOCIATI, E DI COOPERATIVE AGRICOLE, SONO ASSISTITE DALLA GARANZIA SUSSIDIARIA DI DETTO FONDO DI GARANZIA.

PER TUTTI I PRESTITI DI CONDUZIONE E DI DOTAZIONE E PER QUELLI DI SOCCORSO ED AMMORTAMENTO QUINQUENNALE, TALE GARANZIA SI ESTENDE ALL'INTERO IMPORTO DELLA COMPLESSIVA PERDITA CHE GLI ISTITUTI ED ENTI AUTORIZZATI AD ESERCITARE IL CREDITO AGRARIO DIMOSTRANO DI AVER SOFFERTO DOPO L'ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE COATTIVA RITENUTE UTILI DI INTESA CON IL FONDO DI GARANZIA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

LA TRATTENUTA DELLO 0,20 PER CENTO CHE GLI ISTITUTI DI CREDITO SONO TENUTI AD EFFETTUARE UNA VOLTA TANTO, A TERMINI DELLA LETTERA A), NONO COMMA, DEL CITATO ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, SULLO IMPORTO ORIGINARIO DEI FINANZIAMENTI, ALL'ATTO DELLA LORO PRIMA SOMMINISTRAZIONE O DELLA LORO INTERA EROGAZIONE, VIENE RIDOTTA NELLA MISURA DELLO 0,10 PER CENTO PER I PRESTITI DI CONDUZIONE DI DURATA FINO A 12 MESI E PER I PRESTITI CONCESSI A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI.

LA TRATTENUTA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON VA RIPETUTA NEL CASO DI PROROGA DEI PRESTITI DI CONDUZIONE O RINNOVO DELLE CAMBIALI AGRARIE.

LE DOTAZIONI FINANZIARIE DEL FONDO FORMANO OGGETTO DI UNICA GESTIONE. ALLA GESTIONE COSÌ UNIFICATA SONO DEVOLUTI TUTTI GLI APPORTI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 36, NONO COMMA, DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454; ALL'ARTICOLO 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590 ; ALL'ARTICOLO 10, DECIMO COMMA, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 717 ; AGLI ARTICOLI 22 E 36 DEL DECRETO - LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142; AGLI ARTICOLI 30 E 36 (LETTERA H) DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N. 79, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241; ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1968, N. 1088.

NEL CASO DI PRESTITI DI ESERCIZI CON AMMORTAMENTO QUINQUENNALE CONCESSI AI PRODUTTORI AGRICOLI LE CUI AZIENDE SONO STATE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE, IL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA È AUTORIZZATO A CONCEDERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO, ALL'INIZIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA A CARICO DEI PRESTATARI INADEMPIENTI A TITOLO DI ACCONTO E SALVO CONGUAGLIO AL TERMINE DELLA PROCEDURA MEDESIMA, UN IMPORTO PARI AL 50 PER CENTO DELLA SOMMA PRECETTATA.

SONO ABROGATE TUTTE LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA OPERATIVITÀ DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA PRESENTE LEGGE, IN QUANTO CONTRASTANTI CON LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI PRECEDENTI. RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 13 E 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1975, N. 26, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 23 APRILE 1975, N. 125, AGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLA LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153, ALL'ARTICOLO 7,

PENULTIMO COMMA DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493; ALL' ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 30 APRILE 1976, N. 386 .

PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE OPERATIVE DEL FONDO INTERBANCARIO DI GARANZIA PER GLI INTERVENTI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE, SI PROVVEDE AD EVENTUALI NUOVI APPORTI FINANZIARI CON LE MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE TERZO COMMA DELL' ARTICOLO 3 .

ART. 9.

LE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTE AI SENSI DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 622 , E LE COOPERATIVE FRUTTICOLE SINGOLE O CONSORZiate CHE PROCEDONO ALL'AMMASSO DELLE POMACEE NON COMMERCIALIZZABILI A SEGUITO DI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE REGISTRATESI NELLA AZIENDA DI ASSOCIATI, AVVIANDO TALI PRODOTTI ALLA DISTILLAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ALCOOL, RICEVONO, A PARZIALE REFUSIONE DEL DANNO SUBITO UN CONTRIBUTO CORRISPONDENTE AL 30 PER CENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE ED ALLA ESENZIONE DEI DIRITTI ERARIALI, PER OGNI ETTANIDRO DI ALCOOL PRODOTTO CON LA FRUTTA CONSEGNATA.

IL VALORE DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER CHILOGRAMMO DI PRODOTTO CONSEGNATO ALLE DISTILLERIE È DETERMINATO SECONDO PARAMETRI CHE SONO FISSATI D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE ED IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, SENTITE LE RISPETTIVE ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE.

LE INDUSTRIE DISTILLATRICI RILASCIANO ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI ED ALLE COOPERATIVE DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO BOLLETTE DI CONSEGNE, CON TIMBRO A SECCO DELL'UTIF E ANNOTATE NEL REGISTRO MATERIE PRIME, CHE COSTITUISCONO TITOLO PER LA RISCOSSIONE PRESSO LE BANCHE CONVENZIONATE, DEGLI IMPORTI SPETTANTI A CIASCUN CONSEGNATARIO, SECONDO I PARAMETRI DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 10.

AI CONSORZI DI PRODUTTORI AGRICOLI COSTITUITI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIFESA ATTIVA, ANCORCHÈ A CARATTERE SPERIMENTALE, E PASSIVA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE, INTENSIVE O PREGIATE DETERMINATE A NORMA DELL'ULTIMO COMMA DELL' ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE, SONO CONCESSE LE PROVVIDENZE PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ ASSOCIATIVE.

LE STESSE PROVVIDENZE SONO CONCESSE ALLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI AGRICOLI, ALLE COOPERATIVE DI PRIMO E SECONDO GRADO ED AI CONSORZI DI PRODUTTORI CHE, PREVIA MODIFICA DEL PROPRIO STATUTO, AL FINE DI ADATTARLO ALLO ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAI SUCCESSIVI ARTICOLI, OTTENGANO DALLA REGIONE IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MEDESIME.

DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, I CONSORZI E GLI ORGANISMI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SONO COSTITUITI CON ATTO PUBBLICO E RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.

I CONSORZI SONO RETTI DA UNO STATUTO UNIFORMATO ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 15, 17, 19 E 20 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364, E SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLE REGIONI CHE ESERCITANO IN VIRTÙ DELL' ARTICOLO 70 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA CITATA LEGGE N. 364 AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

IL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 19 DELLA CITATA LEGGE N. 364, È SOSTITUITO DAI SEGUENTI:

LA CASSA SARÀ ALIMENTATA ANNUALMENTE:

1) DA CONTRIBUTI DEI CONSORZIATI NELLA MISURA MINIMA DEL 2 PER CENTO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE ANNUA DENUNCIATA;

2) DAL CONCORSO DELLO STATO COMMISURATO ALLA METÀ DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER LA GESTIONE DELLA CASSA SOCIALE, ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA SULLA BASE DEL RELATIVO CONTO CONSUNTIVO;

3) DAL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO CON PROPRIA LEGGE DALLA REGIONE COMPETENTE PER TERRITORIO;

4) DA EVENTUALI CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI E PRIVATI.

I CONTRIBUTI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 3) E 4) VANNO A RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI GRAVANTI SUI CONSORZIATI_.

IL CONCORSO DELLO STATO È VERSATO AI CONSORZI SULLA BASE DEI RUOLI ESATTORIALI CONSORTILI RESI ESECUTIVI DALL'INTENDENZA DI FINANZA COMPETENTE PER TERRITORIO, NELLA MISURA DEL 70 PER CENTO, SALVO CONGUAGLIO DOPO L'APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI IN RELAZIONE ALLE DOCUMENTATE RICHIESTE DEI CONSORZI STESSI PRESENTATE ALLE REGIONI COMPETENTI.

ART. 11.

I CONSORZI E GLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE ASSOCIATI IN ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA DEI MEDESIMI A LIVELLO NAZIONALE, POSSONO DELIBERARE DI FAR RICORSO A FORME ASSICURATIVE MEDIANTE CONTRATTI DA STIPULARE CON SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DEL RAMO GRANDINE, PARTECIPANTI AL CONSORZIO COSTITUITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364 , PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI, CHE NE TIENE LA GESTIONE SEPARATAMENTE DALLE SUE ALTRE ATTIVITÀ.

LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO AUTORIZZATE A STIPULARE POLIZZE ANCHE PER LA DIFESA DAL GELO E DALLA BRINA.

IL CONSORZIO DELLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE DEVE PROPORRE CIASCUN ANNO ALL'ORGANISMO NAZIONALE DEI CONSORZI DI DIFESA LE TARIFFE DEI PREMI, AVUTO RIGUARDO IN PARTICOLARE AL TIPO DI COLTURA E ALLE ZONE AGRARIE SEGNALATE DALLE REGIONI, NONCHÉ LE CONDIZIONI DI POLIZZA E L'IMPIEGO DEL CORPO PERITALE.

LE TARIFFE E LE CONDIZIONI DI POLIZZA CONCORDATE TRA I PREDETTI ORGANISMI A LIVELLO NAZIONALE DEVONO ESSERE APPROVATE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO.

LO STATUTO DELL'ORGANISMO NAZIONALE DI RAPPRESENTANZA DEI CONSORZI DI DIFESA È APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DEI COMMI QUARTO, QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364.

ART. 12.

NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE INERENTI LA CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA PRESENTE LEGGE, LE REGIONI POSSONO AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI LOCALI, DEI CONSORZI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 10 E DELLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DEI PRODUTTORI AGRICOLI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.

ART. 13.

LE PROVVIDENZE DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DELLO ARTICOLO 1 SI APPLICANO ANCHE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ASSICURATE DAI PRODUTTORI ADERENTI AI CONSORZI O ALTRI ORGANISMI PER LA DIFESA ATTIVA E PASSIVA, SALVO CHE IL CUMULO TRA LE SUDDETTE PROVVIDENZE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA COPERTURA ASSICURATIVA SUPERINO IL TOTALE EFFETTIVO DEL DANNO ARRECATO ALLE COLTURE, AGLI IMPIANTI PRODUTTIVI ED ALLE STRUTTURE IN GENERE, IVI COMPRESO L'AMMONTARE DELLA POLIZZA, DEDOTTI I CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, E IL COSTO PER LAVORO E INTERVENTI STRAORDINARI PROVOCATI DALLA CALAMITÀ.

IN TAL CASO IL CUMULO È CONSENTITO SOLO PER IL PRESTITO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364 , E PER UN AMMONTARE CHE NON SUPERI IL TOTALE DEL DANNO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

È FATTO PERTANTO OBBLIGO AI CONSORZI DI DIFESA DI INVIARE AI COMPETENTI UFFICI REGIONALI GLI ELENCHI DEI SOCI CHE HANNO BENEFICIATO DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO CON I RELATIVI IMPORTI E I CONTRIBUTI VERSATI.

ART. 14.

ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SI APPLICA L' ARTICOLO 70 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616 , NONCHÉ LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 15.

LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE SI APPLICANO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1981.

PER GLI EFFETTI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATE SI NEL CORSO DEL 1980 SI APPLICANO LE NORME DELL' ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE, NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI IVI PREVISTI.

IN QUANTO NON CONTRASTANTI SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, E NELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364 .

ART. 16.

ALL'ONERE DELLA PRESENTE LEGGE, VALUTATO IN LIRE 275 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981, SI PROVVEDE QUANTO A 75 MILIARDI A VALERE SULLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI; QUANTO A 75 MILIARDI MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO 9001 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1980, ALL'UOPO UTILIZZANDO LA VOCE _ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FONDO NAZIONALE DI SOLIDARIETÀ IN AGRICOLTURA DI CUI ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 364_ E QUANTO A 125 MILIARDI MEDIANTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO 9001 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1981 ALL'UOPO UTILIZZANDO LA VOCE _FONDO DI SOLIDARIETÀ_.

IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 15 OTTOBRE 1981

PERTINI

SPADOLINI - BARTOLOMEI -

NICOLAZZI - MARCORA -

FORMICA - ANDREATTA -

LA MALFA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA